



Berna, 9.7.2008

N. 323.9.30.2007

Circolare

D. 30, D. 31

Imposizione provvisoria in caso di dubbi circa l'origine

Se viene chiesta un'imposizione preferenziale e l'ufficio doganale ha dubbi circa l'origine dichiarata, procede all'imposizione provvisoria.

Se l'ufficio doganale ha **dubbi** circa l'origine delle merci dichiarate e indicate nella prova dell'origine all'atto della dichiarazione d'importazione, le impone provvisoriamente giusta l'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (articolo 93 capoverse 2 lettera d, OD; RS 631.01) con garanzia dei tributi (tributi doganali all'aliquota normale).

La preferenza è accordata definitivamente quando emerge che, nell'ambito del controllo posticipato dell'origine, la prova dell'origine è stata rilasciata a giusto titolo o si rinuncia a un controllo posticipato della prova dell'origine nel Paese di provenienza.

Se, nel quadro del controllo posticipato dell'origine, emerge che la prova dell'origine è stata allestita a torto, i tributi garantiti vengono riscossi definitivamente.
